

Repubblica Italiana



COMUNE DI CASTELBOTTACCIO

Provincia di Campobasso

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE

COPIA

n. 6 del 29-04-2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMU PER L'ANNO 2016.

Nell' anno *duemilasedici* mese di *Aprile* il giorno *ventinove* con inizio alle ore 09:00 ed in continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta **ordinaria di prima convocazione**.

Presiede DE LISIO FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	DE LISIO FRANCESCO	SINDACO	Presente
2	ANTENUCCI DANILO	CONSIGLIERE	Presente
3	DI BLASIO CHIARA	CONSIGLIERE	Assente
4	DI LISIO MARIACRISTINA	CONSIGLIERE	Presente
5	NIRO NICOLETTA	CONSIGLIERE	Presente
6	DE LISIO MARIO	CONSIGLIERE	Assente
7	MASTROBERARDINO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Assente

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT. VINCENZO MUSACCHIO che provvede alla redazione del presente verbale

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **VISTO** l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge

22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

- **VISTO** l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *"l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU"*;

- **VISTO** l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

- **VISTE** le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011;

- **VISTE** le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'art. 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

- **VISTE** altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

- **VISTO** l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;

- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

- **VISTO** altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013 ed il D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

- **RICHIAMATO** il comma 1, dell'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014 n. 47 , convertito dalla L. 23 maggio 2014 n. 80, che modifica l'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come segue: al settimo periodo, le parole da: «l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: *«A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso»*

- **CONSIDERATO CHE** il Comune nel determinare l'aliquota IMU per l'anno 2015 deve rispettare il vincolo contenuto nell'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013 in base alla quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale;

- **VISTO** l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

- **VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 13/08/2015, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015;

- **RICHIAMATI** in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 :

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;

- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati

montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni;

- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;

- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

- **VISTO** il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/07/2014;

- **ESAMINATA** altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

- **RICHIAMATO** inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- **RICHIAMATO** il Decreto del Ministro dell'Interno dell'1.3.2016 che stabilisce al 30.04.2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016;

- DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;

- *a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Lucito in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;*

- a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Lucito;

- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;

- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- l'imposta è riscossa a mezzo modello F24, da ciascun comune per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso oppure con l'apposito bollettino postale;

- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- in base all'art. 4, comma 12quiquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata;

- **TENUTO CONTO** che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

- **ESAMINATA** la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il "comune,..., nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione" e che, in relazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, "il comma 9, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento";

- **RICHIAMATO** inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- **RITENUTO** inoltre di non incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011;

- **VISTA** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, , la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale che per quest'anno – ai sensi e per gli effetti del comma 10 dell'art. 1 della legge 208/2015 – devono essere inviate entro il 14 ottobre 2016;

- **DATO ATTO** che, ai sensi e per gli effetti del comma 26 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 n. 208/2015, gli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016 sono bloccati rispetto ai livelli deliberati per il 2015, salvo per la TARI;

- **ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

- **VISTO** il D.Lgs. 267/2000;

-**VISTO** lo Statuto comunale;

- **SENTITO** il Sindaco Francesco De Lisio illustrare la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Con voti favorevoli, espressi per alzata di mano, da parte dei 4 presenti e votanti

D E L I B E R A

- Di stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2016 come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,76 %, per tutte le fattispecie di immobili, con esclusione di quelli di cui alle successive voci;

- aliquota prevista per l'abitazione principale (Categorie catastali A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2014: 0,4%;

- di determinare la detrazione di imposta per le unità immobiliari appartenenti alle categorie A/1 – A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale si continua ad applicare l'imposta, nella misura di € 200,00, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

- di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;

- di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI.

Con successiva, separata ed unanime votazione, resa per alzata di mano da parte dei 4 presenti e votanti, tutti favorevoli, per l'urgenza, si dichiara l'immediata eseguibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, c. 4, del D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica e contabile:

Si attesta la regolarità tecnica e contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.TO GIOVANNELLI FAUSTA

Parere di regolarità contabile:

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 151 comma 4

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.TO GIOVANNELLI FAUSTA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO FRANCESCO DE LISIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. VINCENZO MUSACCHIO

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi all'albo pretorio on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO GIOVANNELLI FAUSTA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelbottaccio, 02-05-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIOVANNELLI FAUSTA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 02-05-2016 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

Castelbottaccio, 02-05-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO GIOVANNELLI FAUSTA

|| - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 00000000 per il decorso termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

Castelbottaccio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO